NUOVO ORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA

Art. 39

Agevolazioni fiscali

L'energia elettrica consumata bell'arco voltaico e con altri sistemi per le macchine di proiezione dei film nelle sale cinematografiche e' considerata, ad ogni effetto tributario, energia industriale. I materiali impiegati nelle riparazioni, rifacimenti, ampliamenti e trasformazioni delle sale cinematografiche, nonche' nella costruzione di sale cinematografiche situate in Comuni dove non esistano esercizi cinematografici, sono esenti dall'imposta di consumo di cui all'articolo 20 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175. La esenzione prevista dall'articolo 3, primo comma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, e dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 5 luglio 1961, n. 641, si intende applicabile ai mezzi pubblicitari comunque collocati, o affissi, sulle facciate dei locali di pubblico spettacolo. Per i locali che non abbiano diretto accesso dalle vie o piazze pubbliche, la esenzione si intende applicabile ai mezzi pubblicitari collocati o affissi sui muri o ad altre recinzioni dei locali medesimi, confinanti con le vie o piazze pubbliche.

Versione in vigore dal 12 novembre 1965, non più in vigore dal 1 gennaio 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia
Estremi	Legge 4 novembre 1965, n. 1213
Titolo	VIII — Norme concernenti l'esercizio e la distribuzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1965

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ordinamento-dei-provvedimenti-a-favore-della-cinematografia/art-39-agevolazioni-fiscali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it